

17559
20.02.2015

CONVENZIONE


***PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI DI
VILLA ROTA BARBIERI E BACHELET***

tra

- **Comune di Vicenza**, C.F. 00516890241 rappresentato dal Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi, dott.ssa Claudia Giammarchi, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente;
- **IPAB di Vicenza**, C.F. 03056680246, con sede in c.à S. Pietro, 60, in persona del Commissario Straordinario, signor Francesco Zantedeschi, domiciliato per la carica presso la sede dell'IPAB stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione n. 1/2013 e n.61/2014;

Premesso che:

- Regione Veneto, Comune di Vicenza e IPAB di Vicenza hanno sottoscritto in data 19.04.2012 un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001, finalizzato alla pianificazione di un insieme di azioni condivise, funzionale al modello veneto di erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti ai soggetti in condizione di bisogno sociale ed in particolare nei confronti di cittadini anziani in condizione di non autosufficienza;
- nell'ambito del suddetto accordo, per quanto concerne i servizi semi-residenziali, si è convenuto sulla necessità di qualificare ulteriormente l'offerta dei Centri Diurni, i quali rappresentano una risposta essenziale e che permette di favorire la permanenza della persona anziana non-autosufficiente presso il proprio contesto domiciliare, ritardandone l'istituzionalizzazione;
- con determinazione n. 1802 del 04.12.2014 - PGN 97666 - è stato approvato, nelle more del perfezionamento dell'iter dell'Accordo di programma di cui sopra, l'affidamento della gestione dei centri diurni di Villa Rota Barbieri e Bachelet ad IPAB di Vicenza per il periodo 01.12.2014 - 28.02.2015, approvando anche la bozza della presente convenzione;



VISTO

- che il centro diurno Alzheimer "Villa Rota Barbieri" è autorizzato per accogliere 30 ospiti (come da D.D.R. N. 532 del 27.12.2013);
- che il centro diurno "Via Bachelet" è autorizzato per accogliere 30 ospiti (come da D.D.R. N. 54 del 17.02.2012);

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, approvano la presente

Convenzione

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Vicenza con la presente convenzione affida ad IPAB di Vicenza la gestione dei centri diurni di cui in premessa.

Art. 2 – Tipologia dei centri diurni

Le caratteristiche specifiche dei centri diurni, oggetto della presente convenzione, sono le seguenti:

- a) Centro Diurno Bachelet accoglie preferibilmente utenti anziani non autosufficienti ai quali offrire interventi socio-assistenziali di base;
- b) Centro Diurno Villa Rota Barbieri accoglie preferibilmente utenti affetti da malattia di Alzheimer e altre demenze conclamate.

Art. 3 – Durata della convenzione

La convenzione ha durata dal 01.12.2014 e fino al 28.02.2015.


Al termine del periodo di validità, la presente convenzione non potrà essere rinnovata.

Art. 4 – Caratteristiche e finalità del servizio

Il centro diurno è un servizio complesso a ciclo diurno che fornisce interventi di carattere socio-sanitario alle persone anziane non autosufficienti; ha finalità di ritardare l'istituzionalizzazione ed il decadimento psico-fisico dell'anziano e di fornire sostegno e sollievo alle famiglie.

In particolare:

- è collegato ai servizi socio-sanitari territoriali ed è inserito nella rete delle strutture sanitarie e socio-assistenziali complementari;
- favorisce il coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo, per lo svolgimento di alcuni



servizi e per l'organizzazione di momenti socializzazione e svago;

- è strettamente collegato con i servizi di assistenza domiciliare (di cui rappresenta sostegno e supporto);
- rappresenta un livello di assistenza intermedia tra l'assistenza domiciliare ed il ricovero in residenza sanitaria assistenziale.

In generale il servizio di centro diurno persegue le seguenti finalità:


- integrare il sistema di offerta dei servizi territoriali socio-assistenziali forniti dal Comune e dei servizi socio-sanitari forniti a livello distrettuale dall'Azienda Ulss 6;
- favorire la permanenza della persona malata nel contesto sociale e familiare di appartenenza e prevenire l'istituzionalizzazione;
- prevenire il rischio di un prolungato isolamento e di patologie depressive per coloro che non hanno né la motivazione, né le capacità motorie per frequentare autonomamente contesti di aggregazione socializzante;
- offrire un'assistenza globale calibrata su piani di intervento personalizzati;
- finalizzare le azioni terapeutiche e socio-assistenziali al mantenimento delle abilità residue dell'anziano, supportando quelle compromesse e preservando l'autosufficienza il più a lungo possibile;
- favorire il recupero delle capacità psicofisiche e cognitive e garantire il miglior livello funzionale possibile, garantendo alla persona un ambiente protesico che faciliti le azioni;
- offrire sostegno alla famiglia riducendo il carico assistenziale del care-giver prevenendo azioni estreme di stress psico-fisico, migliorando la qualità della vita dell'utente e della sua famiglia;
- ridurre la contenzione fisica e farmacologica;
- analizzare i problemi comportamentali e ricercare nuove modalità assistenziali;
- contenere i costi assistenziali del sistema integrato dei servizi, evitando il ricorso improprio alle strutture di residenzialità definitiva.

Art. 5 – Funzioni e prestazioni

Il Gestore deve assicurare l'apertura dei centri tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, ad eccezione delle festività infrasettimanali, dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

Presso i centri diurni dovranno essere garantite le prestazioni di seguito elencate:

- a) attività di mantenimento e, se possibile, potenziamento delle autonomie personali degli anziani ospiti, animazione e stimolazione della motricità. Presso il centro diurno di Villa



Rota Barbieri attività e prestazioni finalizzate al ri-orientamento cognitivo, sia individuale che di gruppo;

- b) assistenza individualizzata all'ospite nelle funzioni della vita quotidiana in relazione al grado di non autonomia;
- c) cura dell'igiene personale;
- d) prestazioni infermieristiche;
- e) somministrazione pasti;
- f) lavanderia, esclusa biancheria ospiti;
- g) pulizie dei locali e mantenimento degli standard igienici previsti dalla vigente normativa;
- h) servizio di trasporto assistito degli utenti per e dal centro con accompagnatore;
- i) attività di segreteria amministrativa;
- j) assicurazione (R.C.T.) ospiti.

Art. 6 – Personale


Per le attività di cui alla presente convenzione IPAB garantisce il rispetto degli standard organizzativi funzionali previsti dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi.

Il personale dovrà essere provvisto dei relativi titoli professionali e dell'idoneità professionale.

Art. 7 – Obblighi di IPAB

IPAB, oltre agli oneri previsti nei successivi articoli della presente convenzione, assume specificatamente i seguenti obblighi:

- a) comunicare il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dal Dlgs 81/2008 ;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e rispettare tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi dei lavoratori impiegati da IPAB;
- c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in ottemperanza all'art. 17 della legge 68/1999;
- d) sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;
- e) rispettare tutte le normative e le leggi che disciplinano la gestione dei servizi socio-sanitari, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di igiene degli



alimenti, di assicurazioni obbligatorie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché di ogni altra normativa vigente o a venire che regolamenti l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 – Obblighi del Comune di Vicenza

Il Comune di Vicenza:

- a) provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al successivo art. 9;
- b) assume a suo carico tutti gli oneri relativi alle utenze di energia elettrica, gas, acqua e telefoniche;
- c) assume a proprio carico, come da accordi già intercorsi, il servizio di trasporto per parte degli utenti frequentanti il centro diurno Bachelet;
- d) sono a carico del comune le coperture assicurative di tutti rischi per incendio, atti vandalici, e più generalmente danni che potessero subire le strutture concesse in uso ad IPAB in virtù della presente convenzione.

Art. 9 – Uso degli immobili e attrezzature

Per le finalità di cui alla presente convenzione il Comune di Vicenza concede in comodato gratuito ad IPAB:


- a) l'immobile ubicato a Vicenza in via Bachelet n. 265 sede del "Centro Diurno Bachelet" completo di tutti gli arredi ed attrezzature utili allo svolgimento dell'attività del centro diurno;
- b) l'immobile ubicato a Vicenza in via Biron di Sopra n. 86 sede del "Centro Diurno Villa Rota Barbieri" completo di tutti gli arredi ed attrezzature utili allo svolgimento dell'attività del centro diurno.

I locali, gli arredi e le attrezzature concesse in uso dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'espletamento dei servizi del centro diurno.

Al termine della presente convenzione l'immobile e le sue dotazioni dovranno essere consegnate nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, con il solo logorio dovuto al normale uso.

Art. 10 – Determinazione delle rette

La retta giornaliera è comprensiva della quota sanitaria e della quota alberghiera:



- la quota sanitaria è determinata dalla Regione e rimborsata al Comune dall'Azienda Sanitaria sulla base di adeguata rendicontazione delle presenze effettive;
- la quota alberghiera è determinata dal Comune di Vicenza e comunicata all'IPAB.

Al fine del calcolo delle quote dovute dagli utenti e dei relativi adempimenti, IPAB trasmette al Comune di Vicenza entro il giorno 5 di ciascun mese l'elenco dettagliato delle presenze relative al mese precedente.

Il Comune di Vicenza con cadenza mensile emette le fatture corrispondenti al servizio fruito da ciascun ospite nel periodo di riferimento e provvede all'incasso dei pagamenti da parte degli utenti.

Art. 11 – Determinazione e pagamento dei corrispettivi spettanti ad IPAB di Vicenza per la gestione dei centri diurni oggetto della presente convenzione

I corrispettivi che il Comune di Vicenza riconoscerà ad IPAB per le attività ad essa affidate in virtù della presente convenzione viene così determinato:

- per la gestione del Centro Diurno Bachelet il Comune corrisponderà ad IPAB il corrispettivo dei costi effettivamente sostenuti, così come risultanti dal rendiconto che sarà prodotto mensilmente;
- per la gestione del Centro Diurno di Villa Rota Barbieri il Comune di Vicenza corrisponderà ad IPAB il prezzo unitario a corpo di € 35.135,00 (IVA esente).

Il pagamento delle fatture sarà effettuato, previa verifica della regolarità della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.


Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n. 262 convertito in legge n. 286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che IPAB possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Comune di Vicenza ed IPAB di Vicenza assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG relativo al presente affidamento.



Art. 13 – Verifiche

L'Amministrazione comunale ha facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto stabilito dalla presente convenzione e a tal fine potrà richiedere ad IPAB informazioni e dati sull'attività svolta.

Art. 14 – Controlli e sanzioni

Qualora, a seguito delle verifiche di cui all'articolo precedente, dovessero essere riscontrate gravi violazioni a quanto stabilito nella presente convenzione, il Comune con atto del dirigente del competente servizio, senza pregiudizio di ogni altra azione di merito, applicherà una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, degli utenti nel corso dello svolgimento del servizio, IPAB è titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16 – Proroga tecnica

In caso di necessità è possibile prorogare, con provvedimento motivato, l'affidamento del servizio in questione per un periodo non superiore a tre mesi.


Art. 17 – Recesso

Qualora il gestore dovesse recedere dalla convenzione senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune potrà rivalersi, nella misura delle maggiori spese derivanti dalla riattivazione dei servizi con un nuovo gestore, entro i termini della scadenza naturale della convenzione.

Qualora il Comune dovesse recedere dalla convenzione senza giustificato motivo e giusta causa, il gestore potrà rivalersi dei danni e delle spese già sostenute e documentate proporzionalmente al periodo residuo.

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

Al di fuori dei casi previsti al precedente art. 14 in materia di violazione degli obblighi contrattuali, saranno causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le



violazioni, da parte del gestore, di obblighi considerati essenziali, quali la sospensione o interruzione, anche parziale, dei servizi oggetto della presente convenzione, dipendenti da esplicita e manifesta volontà del gestore, non previamente autorizzata per iscritto dal Comune.

E' altresì causa di risoluzione la violazione da parte di IPAB e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: [http://www.comune.vicenza.it/docalbo/94671-94673-Codice Comportamento Vicenza.pdf](http://www.comune.vicenza.it/docalbo/94671-94673-Codice%20Comportamento%20Vicenza.pdf) e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>

Art. 19 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Comune ed IPAB sulla interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente convenzione saranno devolute alla cognizione del Giudice competente.

Art. 20 – Spese contrattuali


Ogni onere contrattuale eventualmente dovuto per la stipula della presente convenzione è a carico di IPAB di Vicenza.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e regolamentari in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.



Eventuali modifiche alla convenzione dovranno costituire oggetto di apposito atto.

Letto, confermato e sottoscritto in data 11.02.2015.

IL DIRETTORE
SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
dot.ssa Claudia Giammarchi

Per il Comune di Vicenza

Per l'IPAB di Vicenza



Il Commissario Straordinario